

Pubblicata sul sito del Dipartimento Tecnico Regionale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità la nota prot. n. 4655 del 13 gennaio 2022

Viste le istanze di chiarimento pervenute da Ordini Professionali ed Uffici tecnici Comunali, la nota fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla "procedure muri di recinzione a secco ed altri interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità", con riferimento alla disciplina contenuta all'art. 94 bis comma 1 del D.P.R. 380/20021 (cd. Testo Unico edilizia)

In relazione ai chiarimenti richiesti, la nota del DRT precisa che:

- a) *Sono subordinati al deposito del progetto agli uffici del Genio Civile, ai sensi degli art. n. 65 c.1 e n. 93 del DPR 380/2001 come recepito dalla L. R. 16/2016, (Interventi di "minor rilevanza "ai fini della pubblica incolumità) gli interventi di "realizzazione e/o ricostruzione - ripristino di muri a secco "di altezza superiore a 2,00 metri, prospicienti o non prospicienti su strada pubblica.*
- b) *Sono da ritenere liberi, ai fini strutturali (Interventi "privi di rilevanza" ai fini della pubblica incolumità) gli interventi di "Ricostruzione e ripristino di muri a secco "di altezza non superiore a 2,00 metri, prospicienti o non prospicienti su strada pubblica (cfr DDG344/2020. Allegato A) - Appendice 2 - lettera a)*
- c) *Gli interventi di cui al DDG 344/2020, Allegato A, Appendice 2, lettere m), n), q), già classificati tra gli interventi "privi di rilevanza", possono essere realizzati senza la comunicazione di cui alla lettera C), terzo periodo del sopra richiamato Allegato A).*

La nota conclude che resta ferma la responsabilità del professionista incaricato e la facoltà dell'Ufficio del Genio Civile di disporre ulteriori controlli sui cantieri ai sensi del dell'art. 103 del Testo unico edilizia, in relazione alla complessità, dal punto di vista geomorfologico, geologico e/o strutturale dell'intervento di cui al progetto depositato/autorizzato, indipendentemente dalla classificazione sismica in cui ricadono

Per completezza di informazione si ricorda che l'art. 3 del D.L. 32/2019, cosiddetto sblocca cantieri (convertito con legge 55/2019), ha apportato alcune importanti modifiche al D.P.R. 380/2001, con aggiornamenti ai diversi iter amministrativi da seguire per quanto attiene la parte strutturale delle opere di ingegneria, compresa una rivisitazione importante dell'iter autorizzativo per le costruzioni in zona sismica, razionalizzando e velocizzando gli iter senza ridurre i livelli di sicurezza per la pubblica incolumità.

Tra le modifiche apportate la novità più rilevante ha riguardato l'introduzione dell'articolo 94 bis al DPR 380/2001 recante "disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche", articolo recepito dal Legislatore Regionale.

In particolare l'articolo 94 bis ha individuato tre tipologie di interventi:

- a) **rilevanti** nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) **di minore rilevanza** nei riguardi della pubblica incolumità;

c) **privi di rilevanza** nei riguardi della pubblica incolumità;

L'articolo 94 bis ha quindi previsto l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione alla classificazione sismica (1, 2, 3) della zona in cui si va a costruire, ma alla rilevanza dell'intervento strutturale. Infatti l'autorizzazione scritta rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione per l'inizio lavori prevista dall'art. 94, non è richiesta per i lavori relativi agli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.

Per una più precisa individuazione di tali interventi e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto da inviare allo sportello unico di cui all'art. 93 il DI 32/2019 ha previsto l'emanazione di Linee Guida da parte del Ministero delle infrastrutture d'intesa con la Conferenza Unificata.

Con **Decreto del 30 aprile 2020** il MIT ha emanato le sopra richiamate **Linee Guida** per l'**individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all' art. 94 bis comma 1** del DPR 380/2001, nonché delle **varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso** di cui all'art. 93 del Testo unico dell'edilizia

Con il D.D.G. n. 8/2020 del 13 gennaio 2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha proceduto alla parziale modifica dell'allegato A del D.D.G. n. 189/2019 del 23 aprile 2019, recante direttive sulle procedure per il rilascio dell'autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto stesso presso gli stessi uffici, emanato in attesa delle previste Linee Guida del MIT.

Si ricorda che il DDG 8/2020 si è reso necessario a seguito delle modifiche all'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), introdotte dall'art. 9 quater della Legge 12 dicembre 2019, n. 156 di conversione del decreto 123/2019 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), che ha modificato il testo dell'art.94-bis del D.P.R. 380/2001, cancellando la preventiva autorizzazione per gli interventi nelle località a bassa sismicità (zone 3 e 4).

La norma ha altresì apportato alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, peraltro già ritoccata dal decreto Sblocca-Cantieri:

- escludendo le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito definitorio degli "interventi rilevanti";
- intervenendo sulla definizione di interventi di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità.

A seguito dell'adozione delle suddette Linee Guida la Regione Siciliana ha provveduto ai necessari adeguamenti e con DDG n. 344/2020 il Dipartimento Tecnico Regionale ha apportato modifiche all'allegato A del precedente DDG n. 8/2020